

Publicato il 23/04/2020

N. 00214/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00324/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 324 del 2020, proposto da

Comunità per le Libere Attività Culturali (Clac), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Corvaja, Francesca Leurini e Marco Falcon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Padova, in persona del sindaco - legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Antonio Sartori, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro - legale rappresentante *pro tempore*, legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria *ex lege*, con sede in Venezia, S. Marco, 63;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'ordinanza sindacale n. 2 del 14 gennaio 2020, con la quale il Sindaco di Padova ha ordinato “a chiunque lo sgombero immediato del fabbricato di proprietà comunale sito in via Cornaro 1 meglio individuato nella planimetria allegata alla nota prot. 368431 del 17.09.2019 del Comune di Padova, stante la dichiarazione di inagibilità dei locali suddetti”;
- di tutti gli atti precedenti, presupposti e connessi, ivi espressamente compresa la dichiarazione di inagibilità del 6 agosto 2019, mai comunicata alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Padova e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Nicola Bardino e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Rilevato che l'impugnata ordinanza sindacale di sgombero è stata eseguita tra il 15 e il 16 gennaio 2020, cosicché non emergono residui profili di grave ed irreparabile pregiudizio, capaci di giustificare l'adozione della misura cautelare, neppure nei limiti della più circoscritta istanza volta a consentire il rientro (benché con le cautele del caso) nei locali ormai liberati, vertendosi, in quest'ultima accezione, di una richiesta formulata in termini meramente pretensivi;

Ritenuto, per quanto precede, che l'istanza non è assistita dal requisito del *periculum in mora*, prescritto ai sensi dell'art. 55, comma 9, c.p.a., e che

essa vada quindi respinta, potendosi perciò prescindere, quanto all'ulteriore requisito del *fumus boni juris*, dall'apprezzamento, peraltro sommario, delle censure introdotte nella controversia e dei rilievi esposti dalle Amministrazioni;

Ritenuto, infine, di riservare la liquidazione delle spese della presente fase alla decisione definitiva del gravame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare proposta.

Spese al definitivo

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei Magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Nicola Bardino, Referendario, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Nicola Bardino**

**IL PRESIDENTE**  
**Maddalena Filippi**

**IL SEGRETARIO**